

**Delibera n. 21028**

Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, “TUF”), e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 64, comma 4, del TUF, il quale attribuisce alla Consob il potere di dettare misure regolamentari attinenti all’attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati;

VISTO l’articolo 65-septies, comma 1, del TUF, secondo cui la Consob individua con regolamento gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento;

VISTO il regolamento della Consob adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati (di seguito, “Regolamento mercati”);

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 2, del Regolamento mercati che individua le partecipazioni che il gestore del mercato regolamentato può assumere in determinate società ivi espressamente indicate;

CONSIDERATA l’opportunità di procedere a un ampliamento del perimetro della disciplina delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato, di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento mercati, nel proposito di prevedere l’assunzione di partecipazioni da parte del gestore anche in società, autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, che predispongono e gestiscono circuiti informativi per l’inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari, anche al fine di facilitare l’incontro tra le società che intendono fare ricorso al mercato dei capitali e gli investitori;

CONSIDERATA, a completamento del descritto intervento regolamentare, l’esigenza di apportare una contestuale modifica nell’obbligo, posto in capo al gestore del mercato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento mercati, di fornire alla Consob una preventiva informativa in ordine ai progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all’acquisizione di partecipazioni di cui all’articolo 4 dell’indicato Regolamento;

CONSIDERATA inoltre l’utilità di realizzare taluni limitati interventi di aggiornamento della regolamentazione e di coordinamento della stessa con il livello normativo primario;

VALUTATE le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 15 febbraio 2019, con il quale sono state illustrate le modifiche apportate al sopra citato Regolamento mercati;



VISTA l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2, lettera a), del TUF;

SENTITA la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 3, del TUF;

DELIBERA:

Art. 1

(Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati)

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, è modificato come segue:

- a) nella Parte II, Titolo I, Capo I, all'articolo 4, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nonché in società autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini la cui attività consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.”;
- b) nella Parte II, Titolo I, il Capo IV è modificato come segue:
- i) all'articolo 15, comma 1, lettera c), punto ii), le parole “alla società di gestione” sono sostituite dalle seguenti: “al gestore”;
- ii) all'articolo 18, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “Disposizioni finali”;
- 2) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
- c) nella Parte II, Titolo II, Capo I, all'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente: “I gestori dei mercati regolamentati forniscono alla Consob una preventiva informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali e sull'intenzione di acquisire le partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 2. Tale informativa fornisce altresì evidenza delle misure organizzative adottate al fine di tenere separate le differenti aree di operatività e delle procedure adottate per identificare chiaramente e gestire i potenziali conflitti di interesse.”;
- d) nella Parte V, Titolo II, all'articolo 65, sono apportate le seguenti modifiche:
- i) nella rubrica dell'articolo, dopo le parole “limiti di posizione” sono aggiunte le seguenti: “e di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci”;
- ii) il comma 4 è sostituito dal seguente: “I soggetti di cui all'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano alla Consob, entro il 1° aprile di ogni anno, la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù



dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592 e in conformità alla procedura dettata dall'articolo 4 del citato regolamento.”.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹ ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

¹ Pubblicata nella G.U. n. 212 del 10.9.2019.

PAGINA BIANCA

**DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI
PENSIONE (COVIP)**

Delibera COVIP del 22.5.2019**Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne****COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE****DELIBERAZIONE del 22 maggio 2019**

(G.U. 5 giugno 2019 n. 130)

*Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive***LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE**

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto in particolare l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lett. a), del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23 della medesima legge, recante disposizioni sui procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di COVIP e di altre Autorità di vigilanza;

Vista la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Vista la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunità nel lavoro;

Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro;

Visto l'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive, prevedendo che la fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto se necessaria per tenere conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi e affidando alla COVIP il compito di vigilare al fine di garantire l'affidabilità, la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati, anche allo scopo di evitare discriminazioni;

Visto l'art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro;

Viste le Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con Deliberazione del 21 settembre 2011;

Viste le Linee direttrici per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2012, le quali hanno messo in luce i profili di differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE;

Rilevata la necessità di dettare nuove disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive in conformità all'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, al fine di tenere conto delle sopra citate Linee direttrici della Commissione europea;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 14 febbraio 2019;

ADOTTA

le seguenti Disposizioni:

Art. 1.*(Definizioni)*

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per:

*Delibera COVIP del 22.5.2019**Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne*

- a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme indicate nell’art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252/2005 che abbiano iscritti attivi;
- b) “discriminazione diretta e indiretta”: le situazioni individuate nell’art. 25 del decreto n. 198/2006;
- c) “Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici”: il Comitato previsto dagli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.

Art. 2.

(Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione, le condizioni di accesso e la contribuzione)

1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lett. a) e b), del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.
2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l’adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

Art. 3.

(Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica)

1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lett. c), del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive che, rientrando nelle ipotesi indicate dall’art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.
4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 che erogano direttamente le prestazioni sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un’apposita relazione nella quale attestano che l’utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un’indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.
5. Le forme di cui al comma 3 che erogano prestazioni tramite un’impresa di assicurazione provvedono, entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo, a trasmettere alla COVIP la relazione di cui al comma 4. Le forme che già hanno convenzioni in essere per l’erogazione delle prestazioni provvedono ad inviare alla COVIP la prima relazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Gli adempimenti di cui al presente comma non trovano applicazione alle convenzioni per l’erogazione delle prestazioni che non consentono nuovi apporti contributivi.
6. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l’utilizzo del fattore ses-

Delibera COVIP del 22.5.2019

Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne

so, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall'accertamento, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.

Art. 4.

(Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati)

1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito *web* l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 30-*bis*, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.

Art. 5.

(Relazione della COVIP)

1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con Deliberazione del 21 settembre 2011.

Il Presidente: PADULA

Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

Il presente documento, recante lo schema delle “*Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341*”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 13 maggio 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati

Roma, 28 marzo 2019

Relazione

Con il Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2019 n. 14 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, apportando modifiche di significativo rilievo alla disciplina recata del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

La COVIP ha ritenuto pertanto necessario adottare un apposito schema di Direttive al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di uniformarsi tempestivamente al nuovo quadro normativo.

Con le Direttive sono quindi dettate istruzioni di vigilanza volte a chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale, nonché a specificare le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere.

Le Direttive consentiranno ai soggetti vigilati di avviare le iniziative per l'adeguamento alle novità recate dal Decreto lgs. 147/2018, al fine di assicurare la loro piena operatività in conformità al nuovo assetto di regole.

Il documento è articolato in paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura dell'articolato del Decreto lgs. 252/2005, così da favorire l'immediata individuazione delle novità, degli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

Le novità di maggiore rilievo apportate al Decreto lgs. 252/2005 attengono a due principali tematiche: il sistema di governo dei fondi pensione e le informative ai potenziali aderenti e agli aderenti e beneficiari.

Con riferimento alla *governance*, nelle Direttive sono esaminati i requisiti generali in materia di sistema di governo previsti per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, analizzando nel dettaglio ciascuna delle nuove funzioni fondamentali introdotte dal Decreto lgs. 147/2018, nonché i sistemi a esse connessi, anche in relazione alle funzioni e ai sistemi già esistenti secondo l'assetto organizzativo già delineato dalla COVIP in precedenti documenti, al fine di evitare sovrapposizioni. Viene specificato che non vi è un modello unico cui uniformarsi, spettando all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più adeguato alle caratteristiche del fondo.

Relativamente ai fondi pensione aperti, le nuove norme richiamano buona parte degli obblighi previsti in tema di *governance* per i fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento e secondo le specifiche istruzioni di vigilanza che saranno adottate dalla COVIP, sentite le Autorità di vigilanza dei settori interessati. La finalità ultima è quella di assicurare, da un lato, l'assolvimento omogeneo degli obblighi contemplati da tali previsioni da parte di tutti i fondi pensione e dall'altro, quello di evitare eventuali duplicazioni rispetto agli assetti organizzativi e funzionali delle società che gestiscono fondi pensione aperti. Al riguardo, la COVIP ha avviato le necessarie interlocuzioni con le competenti Autorità di vigilanza, al fine di definire le modalità di adeguamento dei fondi pensione aperti alle nuove previsioni in tema di sistema di governo.

In merito agli obblighi informativi, gli stessi sono in linea di principio applicabili a tutte le forme pensionistiche complementari, ivi compresi i fondi preesistenti interni. Con specifico riguardo agli obblighi informativi nei confronti dei potenziali aderenti è precisato che sono ora da intendersi estesi anche ai fondi pensione preesistenti a contribuzione definita, aperti

alla raccolta di nuove adesioni, secondo il numero di iscritti attivi. Anche relativamente alle informazioni periodiche agli aderenti, gli adempimenti da porre in essere sono differenziati in base al numero degli iscritti attivi, nonché secondo il regime che caratterizza il fondo. Con riferimento alla prescritte nuove informazioni da fornire agli aderenti, almeno tre anni prima dell'età di pensionamento, circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica maturata, si è precisato che tale informativa, in luogo di essere oggetto di un autonomo documento, venga fornita in una apposita sezione della "Comunicazione periodica".

Fermo restando che tutti gli adeguamenti individuati dovranno essere realizzati nei modi e nei tempi indicati ivi indicati, la COVIP ha dato avvio a una complessiva attività di revisione delle proprie disposizioni interessate dalle modifiche legislative, tra cui, *in primis*, gli Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali e di regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP, gli Schemi dei documenti informativi (Nota informativa e Comunicazione periodica) e il Regolamento sulle procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività, soprattutto per quanto attiene la nuova disciplina del trasferimento transfrontaliero.

Come precisato nel documento posto in consultazione, nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, restano valide tutte le disposizioni, nonché gli orientamenti e le circolari adottate dalla COVIP, che risultino in vigore alla data del Decreto lgs. 147/2018, salvo che non sia diversamente previsto dalla Direttive stesse.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE**DELIBERAZIONE**

Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

**LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE**

Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito: Decreto lgs. 252/2005 oppure Decreto), come modificato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2019 n. 14 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019;

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l’art. 19, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005, secondo il quale la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. i), del Decreto, in base al quale la COVIP, nell’ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l’art. 18, comma 5, del Decreto, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;

Considerata l’ampiezza e rilevanza delle innovazioni apportate al Decreto lgs. 252/2005 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto lgs. 147/2018, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341;

Rilevata l’esigenza di procedere all’emanazione di istruzioni di carattere generale alle forme pensionistiche complementari al fine di indirizzarne l’attività di adeguamento;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 28 marzo 2019;

EMANA

le seguenti direttive:

Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

Con il Decreto lgs. 147/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Le modifiche al Decreto lgs. 252/2005 sono entrate in vigore il 1° febbraio u.s. Si rende pertanto necessario per le forme pensionistiche complementari provvedere a uniformarsi al nuovo quadro normativo in conformità con le indicazioni di seguito fornite.

Con le presenti Direttive sono dettate istruzioni di vigilanza volte a chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo che documentale, nonché a specificare le modalità e tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere.

Le istruzioni di vigilanza di seguito fornite sono pertanto finalizzate a consentire ai soggetti vigilati di avviare sin da subito le iniziative volte al loro rapido adeguamento alle novità recate dal Decreto lgs. 147/2018 e la loro piena operatività in conformità al nuovo assetto di regole.

Le presenti Direttive sono articolate in paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura dell'articolato del Decreto lgs. 252/2005, così da facilitare l'individuazione delle novità e la messa in evidenza degli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla presenti Direttive, restano valide tutte le disposizioni adottate dalla COVIP, nonché gli orientamenti e circolari della stessa, che risultino in vigore alla data del predetto Decreto.

1. Ambito di applicazione e definizioni

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 1 esplicita il divieto per tutte le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto all'attività di previdenza complementare e a quelle ad essa collegate. La norma ribadisce un principio già contemplato dal nostro ordinamento, quale è quello dell'esclusività dello scopo delle forme pensionistiche complementari, già presente nell'art. 3 del DM Lavoro 211/1997.

Secondo il quadro vigente, l'attività tipica delle forme pensionistiche complementari è costituita dall'erogazione di trattamenti di previdenza complementari del sistema obbligatorio, unitamente alle prestazioni erogabili in corso di rapporto in presenza delle condizioni previste dalla normativa. A tali attività è poi possibile abbinare altre prestazioni, quali, ad esempio, le prestazioni per invalidità e premorienza di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto, ovvero la copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, come previsto dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 22 dicembre 2000.

Nelle lettere da *c-ter*) a *c-quinquiesdecies*) dell'art. 1 vengono poi introdotte nuove definizioni, riprese dalla direttiva (UE) 2016/2341, funzionali a chiarire univocamente talune delle nuove disposizioni introdotte. Di particolare interesse è la definizione relativa alle funzioni fondamentali, con la quale è precisato che sono da intendersi come tali, ai fini dell'applicazione delle varie previsioni del Decreto che le richiamano, quelle consistenti nella "funzione di gestione dei rischi", nella "funzione di revisione interna" e nella "funzione attuariale". Nel rinviare ai paragrafi successivi per una disamina più approfondita delle peculiarità di dette funzioni, merita qui precisare che non svolgono propriamente "funzioni

fondamentali”, ancorché siano di prioritaria rilevanza per il buon funzionamento del fondo pensione, le strutture deputate allo svolgimento di compiti precipuamente operativi, come ad esempio la funzione finanza prevista dalle “*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*”, di cui alla Deliberazione del 16 marzo 2012.

2. Sistema di governo

Tra le novità di maggiore rilievo apportate al Decreto lgs. 252/2005 numerose previsioni riguardano il sistema di governo dei fondi pensione. Si tratta di un insieme variegato di disposizioni nel cui ambito rientrano sia previsioni di carattere generale, dirette a enucleare alcuni principi di buona amministrazione, sia norme dotate di più puntuale prescrittività.

Nel nuovo art. 4-*bis* sono previsti i requisiti generali in materia di sistema di governo cui debbono uniformarsi i fondi pensione negoziali e quelli preesistenti con soggettività giuridica. In particolare, i fondi pensione sono chiamati ad assicurare che le procedure interne definiscano in modo chiaro e appropriato il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti operanti per il fondo evitando sovrapposizioni. Il sistema deve, altresì, assicurare l’ordinata diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le misure correttive. Il sistema di governo dei fondi deve risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione, affinché la struttura non risulti indebitamente onerosa.

Non vi è quindi un modello unico cui uniformarsi, ferma restando la necessità di istituire le funzioni fondamentali, ma spetta all’organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più appropriato rispetto alla propria attività, avendo a riferimento i principali profili che la caratterizzano, quali ad esempio il regime pensionistico applicato, le modalità gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l’articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Oltre a quanto detto sopra circa il riparto delle responsabilità e la circolarità delle informazioni, il sistema deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e da garantire l’efficienza e l’efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l’idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l’attendibilità e l’integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Si tratta nel complesso di principi che già da tempo permeano il settore della previdenza complementare, avendo la COVIP in più occasioni richiamato l’attenzione dei fondi pensione negoziali in merito all’esigenza di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo e di un efficiente sistema di controlli interni. Si intendono qui richiamati i chiarimenti forniti, in particolare nelle “*Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali*” di cui alla Deliberazione del 4 dicembre 2003, circa la formalizzazione delle procedure operative, la progettazione e verifica dei flussi informativi, la definizione di un solido sistema informativo, l’implementazione di un sistema attendibile e veritiero di rilevazioni contabili e gestionali, la scelta di risorse umane adeguatamente professionalizzate

per le attività gestionali del fondo e i principi inerenti al corretto esercizio, con continuità, delle competenze spettanti agli organi amministrativi, direttivi e di controllo.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni costituisce l'occasione opportuna per una nuova riflessione e valutazione critica, da parte degli organi di amministrazione non solo dei fondi pensione negoziali ma anche dei fondi preesistenti, circa l'assetto organizzativo in essere e i miglioramenti realizzabili.

Il comma 5, dell'art. 4-*bis*, del Decreto prescrive inoltre l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica di un efficace "sistema di controllo interno".

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione di un fondo pensione, costituendo un efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità. Il sistema prevede attività di controllo diffuse in ogni settore operativo e serve, in particolare, a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione a chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

Tale sistema di controlli presuppone l'esistenza all'interno di ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica di un insieme organizzato, coinvolgente più strutture e soggetti, di procedure di verifica dell'operatività a tutti livelli del fondo pensione, che complessivamente assicuri la verifica di conformità dell'attività del fondo rispetto alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sia essa primaria o secondaria, nonché la rispondenza alle previsioni stabilite dagli statuti, dai regolamenti e dalle procedure interne.

Il sistema di controllo interno deve almeno prevedere "controlli interni di linea" definiti da apposite procedure ed effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività (ad esempio controlli sistematici o a campione). I fondi pensione di maggiori dimensioni valuteranno inoltre l'istituzione di "controlli interni di secondo livello", affidati a unità distinte da quelle deputate a svolgere i controlli di linea e diretti a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle funzioni operative e la coerenza dell'operatività delle singole aree di attività rispetto agli obiettivi assegnati.

L'adeguatezza e l'efficienza del complessivo sistema di controlli interni deve, poi, formare oggetto di riesame da parte della nuova funzione di revisione interna, che potrà essere, a sua volta, interna al fondo ovvero esterna allo stesso. In merito a tale funzione si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo.

Nel comma 6 dell'art. 4-*bis*, è prescritta l'adozione di misure atte a garantire la continua e regolare operatività anche in caso di situazioni di emergenza. In relazione alle maggiori fonti di rischio identificate in via autonoma da ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica, l'organo di amministrazione adotta un piano di emergenza (*contingency plan*), altrimenti detto anche di continuità operativa, che descrive i meccanismi e i processi interni per la gestione di eventuali criticità, e lo rivede e aggiorna periodicamente, con cadenza almeno triennale. Il piano di emergenza è reso noto al personale interessato dal piano stesso, così da assicurare la piena consapevolezza delle attività da espletare al ricorrere di situazioni di emergenza.

Il comma 7 dell'art. 4-*bis* prevede che siano almeno due i soggetti deputati ad amministrare effettivamente un fondo pensione (negoziale o preesistente con soggettività giuridica), prevedendo che la COVIP possa concedere in casi eccezionali una deroga. La norma è evidentemente volta a evitare che un fondo sia, di fatto, amministrato da un unico soggetto.

Rilevato che la normativa di settore (di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto e all'art. 3, comma 1, del D.M. 62/2007) prevede la partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti, si osserva che, al fine di dare concreta attuazione alla disposizione in argomento, nell'ipotesi in cui all'interno di un organo di amministrazione, ancorché paritetico, si sia adottato un modello di amministrazione che prevede la delega di funzioni, risulta comunque precluso accentrare rilevanti poteri decisionali in capo a un unico soggetto.

La normativa prescrive, altresì, che il sistema di governo debba essere descritto in un apposito documento, da redigersi da parte dell'organo di amministrazione, dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, con cadenza annuale e da pubblicarsi unitamente al bilancio.

Il "Documento sul sistema di governo" ha per oggetto:

- a. l'organizzazione del fondo pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle strutture operative; rappresentazione delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni con le altre funzioni operative), dando evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- b. una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno;
- c. una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi;
- d. le informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di remunerazione;
- e. le informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di gestione dei conflitti di interessi.

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del fondo pensione andranno riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento di cui all'art. 5 delle "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento", che non dovranno pertanto essere più riportati nel documento sulla politica di investimento (salvo effettuare un rinvio al "documento sul sistema di governo").

Le informazioni sull'assetto organizzativo relative a profili più specifici e ad aspetti maggiormente tecnici del sistema di governo, complementari al documento sul sistema di governo sono riportate in un documento denominato "Documento politiche di *governance*" che deve essere conservato insieme al manuale operativo.

Il "Documento politiche di *governance*" prende a riferimento:

- a. le politiche di gestione dei rischi e di revisione interna, nonché quella relativa all'attività attuariale (laddove rilevante);
- b. il sistema di controllo della gestione finanziaria di cui all'art. 6 delle "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento", la cui descrizione (contenuta nel comma 1 del medesimo articolo) non andrà pertanto più riportata nel documento sulla politica di investimento;
- c. il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;